

Atto di impegno d'obbligo unilaterale ai sensi dell'art. 5 c. 6 della DGR n. 563-13414 del 29.10.99 così come mod. da DGR n. 347-42514 del 23.12.2003 (esercizi commerciali che trattano merci ingombranti) ad integrazione della S.C.I.A. di apertura di esercizio di vicinato in Nichelino in via

.....n.....¹

Il/la sottoscritto/a
 nato ail..... residente a
 in via/piazza
n.....
 C.F....., in qualità di
 della ☐ditta individuale /☐società/☐associazione
 /☐altro.....
 Denominata.....
 con sede nel Comune di in via/piazza
 n.....
 Recapiti telefonici.....

DICHIARO

Ad integrazione della pratica di: ☐nuova apertura ☐trasferimento

☐ampliamento/riduzione locali ☐sub ingresso ☐altro

di cui all'☐autorizzazione ☐comunicazione ☐SCIA

rilasciata/presentata in data.....

che i locali di vendita al dettaglio di (indicare il tipo di merci vendute:
 mobili, legnami, veicoli...) nella sede sita in Nichelino in
 via/piazza.....:

- hanno superficie complessiva destinata alla vendita pari a mq....., ed è dunque limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato (250 mq)
- che la rimanente superficie di mq..... ancorché comunicante con la superficie di vendita, è separata e distinta da pareti continue e verrà esclusivamente destinata a:

☐magazzino ☐deposito ☐superficie espositiva

- che è consapevole dell'obbligo di far accedere il pubblico alla superficie espositiva in condizioni di sicurezza solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili (affiggendo appositi cartelli di informazione)

- **che è consapevole dell'obbligo di sottoscrizione e registrazione del presente atto di impegno tra Comune e operatore presso l'agenzia delle entrate.**

E MI IMPEGNO

a non adibire ad area di vendita al dettaglio la restante superficie di cui sopra destinata ad altri usi.
 Nichelino, lì.....

Firma dichiarante.....

Per presa visione:

Il Dirigente

1

1)Art. 5, comma 6 D.C.R. 563/13414 e s.m.i.:

Comma 6: "La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilitici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l'Agenzia delle entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 114/1998 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva di cui al comma 7".

(2) Comma 7: "La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico può accedere in condizioni di sicurezza solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.

(2) art.2 Allegato C alla D.C.R. 563/13414 e s.m.i.: "Negli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, la superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico può accedere in condizioni di sicurezza solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione dei prodotti non immediatamente asportabili. Essa non costituisce superficie di vendita, ancorché rientrante nella SLP ammessa